Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 73 del 28 marzo 2006 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 28 marzo 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 74/L

LEGGE 6 marzo 2006, n. **122.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla istituzione dell'Organizzazione internazionale per lo sviluppo della pesca in Europa centrale ed orientale (Eurofish), con Atto finale, fatto a Copenhagen il 23 maggio 2000.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 6 marzo 2006, n. **122.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla istituzione dell'Organizzazione internazionale per lo sviluppo della pesca in Europa centrale ed orientale (Eurofish), con Atto finale, fatto a Copenhagen il 23 maggio 2000.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sulla istituzione della Organizzazione internazionale per lo sviluppo della pesca in Europa centrale ed orientale (Eurofish), con Atto finale, fatto a Copenhagen il 23 maggio 2000.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 52.300 per l'anno 2005, di euro 53.300 per l'anno 2006 e di euro 54.400 annui a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede, per l'anno 2005, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e, per gli anni successivi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione della presente legge, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 marzo 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

<u>Annex</u>

AGREEMENT FOR THE ESTABLISHMENT OF THE INTERNATIONAL ORGANISATION FOR THE DEVELOPMENT OF FISHERIES IN EASTERN & CENTRAL EUROPE (EUROFISH)

The Contracting Parties,

<u>Conscious</u> of the importance of fisheries as an essential sector of their national development and their contribution towards food security;

<u>Attaching</u> importance to the sustainable development of fisheries and aquaculture;

<u>Recognising</u> that most of the countries in Eastern and Central Europe would benefit greatly from the development of their fisheries which may partly depend on the establishment of international market information and technical advisory services for fishery products, since this would lead to a more balanced supply situation on the markets, promote a more regular pattern of prices and encourage the best use to be made of fishery resources;

<u>Recognising also</u> the need for the countries in Eastern and Central Europe to be assisted in developing their fisheries industry and in strengthening the investments capacity especially of the private sector;

<u>Realising</u> that the promotion and success of such services can be facilitated through regional co-operation;

<u>Considering</u> that the said co-operation can be achieved through the establishment of an international organisation bringing together countries in transition and developed countries and carrying out its activities with countries, organisations and institutions;

<u>Considering further</u> that such an organisation could constitute a forum for the countries concerned to initiate post-harvest fisheries and aquaculture activities as well as common actions in the fields of investment and development, trade and market promotion.

Have agreed as follows:

Article 1

ESTABLISHMENT

The Contracting Parties hereby establish the International Organisation for the Development of Fisheries in Eastern and Central Europe (hereinafter referred to as "EUROFISH") with the objectives and functions set out below.

Article 2

DEFINITIONS

For the purpose of this Agreement:

"Members" means the Member States and the Member Organisations of EUROFISH.

"Fisheries" comprises all activities related to fish, including aquaculture.

"Fishery products" means all aquatic animals, plants and products derived therefrom. The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora adopted in Washington in 1973, as amended, must be respected. Cetacean species which are not covered by the said Convention shall not be included within the services provided by EUROFISH.

"Host State" means the State in which the seat of EUROFISH is situated.

"Marketing information" means data and other information on distribution, transport and sale on local and international markets, on marketing opportunities and on the overall process of product development and promotion including advertising, public relations and other services.

"Region" (or "regional") means Eastern and Central Europe.

"Europe" (or "European") refers to the whole European continent.

Article 3

OBJECTIVES

The objectives of EUROFISH shall be:

(a) to provide information on fish marketing and contribute to trade promotion;

(b) to contribute to the development of the fisheries of the Region in accordance with current and future market demand and to take full advantage of the potential offered by their fishery resources;

(c) to promote private-sector investments and partnership arrangements in fisheries and aquaculture;

(d) to provide technical assistance for infrastructure and human capacity development projects;

(e) to provide assistance and guidance in the preparation of projects, feasibility studies and business plans;

(f) to play a role in the co-ordination of donor initiatives in the Region;

(g) to contribute to the upgrading and modernisation of fisheries in the Region;

(h) to contribute to more balanced supplies of fishery products in the Region;

(i) to make the best use of export opportunities within and outside the Region;

(j) to promote technical and economic co-operation among its Members in the fisheries sector.

Article 4

FUNCTIONS

For the achievement of its objectives, EUROFISH shall:

(a) provide its Members with marketing information on fishery products, including sales opportunities and supply prospects within and outside the Region;

(b) advise its Members on technological developments, product specifications, processing methods and quality standards in accordance with market requirements;

(c) assist its Members in developing new products and marketing opportunities for fishery resources that are not fully utilised for human consumption;

(d) assist its Members in the planning and implementation of national fish market information and research activities in the Region;

(e) train staff in governments and institutions of Member States, in marketing development and strengthen national institutions involved in this field;

(f) provide technical assistance for the identification of investment opportunities.

Article 5

SEAT

1. The headquarters of EUROFISH shall be in Copenhagen, Denmark. At any time, the Governing Council may decide to transfer the seat of the Organisation to another city or another country of the Region. Decisions regarding the transfer of the EUROFISH seat require a two-thirds majority of the Organisation's Members.

2. The Governing Council may, whenever necessary, establish sub-regional offices.

Article 6

MEMBERSHIP

1. EUROFISH Members shall be the States in Europe which have signed the Agreement at a ministerial level or have ratified it or have acceded to it, as well as the States outside Europe which have been authorised by the Governing Council to acceded to the Agreement in accordance with paragraph 2 of this Article.

2. The Governing Council of EUROFISH may, by a two-thirds majority of all its Members, authorise any State outside the Europe, which has submitted an application for membership, to accede to the Agreement as in force at the time of accession, in accordance with Article 14, paragraph 5.

3. Regional economic integration organisations constituted by European States of which any of them has transferred to it competence over matters within the purview of this Agreement, may become a Member of EUROFISH by acceding to the Agreement.

4. Upon the deposit of its instrument of accession any organisation referred to in paragraph 3 above shall be a Contracting Party to the present Agreement having the same rights and obligations in respect of the provisions of the Agreement as the other Contracting Parties.

Article 7

THE GOVERNING COUNCIL

1. EUROFISH shall have a Governing Council composed of all Members. Each Member shall be represented by one delegate, who may be assisted by technical experts and advisers.

2. Subject to paragraph 3 below, each Member shall have one vote. Decisions of the Governing Council shall be taken by a majority of the votes cast. Except as otherwise provided by this Agreement, a majority of the total membership of the Governing Council shall constitute a quorum. However, as far as possible, decisions of the Governing Council will be taken by consensus.

3. A Regional Economic Integration Organisation that is a Member of EUROFISH shall be entitled to exercise in any meeting of the Governing Council or of any subsidiary body of the Organisation a number of votes equal to the number of its Member States that are entitled to vote in such meeting.

4. A Regional Economic Integration Organisation that is a Member of the Organisation shall exercise its membership rights on an alternative basis with its Member States that are Members of the Organisation in the areas of their respective competence. Whenever a Regional Economic Integration Organisation that is a Member of EUROFISH exercises its right to vote, its Member States shall not exercise theirs, and conversely.

5. Any Member of EUROFISH may request a Regional Economic Integration Organisation that is a Member of the Organisation or its Member States that are Members of EUROFISH to provide information as to which, as between the Member Organisation and its Member States, has competence in respect of any specific question. The Regional Economic Integration Organisation or the Member States concerned shall provide this information on such request.

6. Before any meeting of the Governing Council or a subsidiary body of the Governing Council, a Regional Economic Integration Organisation that is a Member of EUROFISH, or its Member States that are Members of the Organisation, shall indicate which, as between the Regional Economic Integration Organisation and its Member States, has competence in respect to any specific question to be considered in the meeting and which, as between the Regional Economic Integration Organisation and its Member States, shall exercise the right to vote in respect of each particular agenda item. Nothing in this paragraph shall prevent a Regional Economic Integration Organisation that is a Member of EUROFISH or its Member States that are Members of the Organisation from making a single declaration for the purpose of this paragraph, which declaration shall remain in force for questions and agenda items to be considered at all subsequent meetings subject to such exceptions or modifications as may be indicated before any individual meeting.

7. In cases where an agenda item covers both matters in respect of which competence has been transferred to the Regional Economic Integration Organisation and matters which lie within the competence of its Member States, both the Regional Economic Integration Organisation and its Member States may participate in the discussions. In such cases, the meeting, in arriving at its decisions , shall take into account only the intervention of the Member which has the right to vote.

8. For the purpose of determining a quorum of any meeting of the Organisation, the delegation of a Regional Economic Integration Organisation that is a Member of EUROFISH shall be counted to the extent that it is entitled to vote in the meeting in respect of which the quorum is sought.

9. The Governing Council shall hold a regular session annually at such time and place as it shall determine.

10. The Governing Council may hold extraordinary sessions if it so decides or at the request of one third of its members.

11. The Governing Council shall elect its Chairman and other officers.

12. The Governing Council shall adopt its own Rules of Procedure.

Article 8

FUNCTIONS OF THE GOVERNING COUNCIL

The Functions of the Governing Council shall be:

(a) to discuss and approve the programme of work and the budget of EUROFISH, in conformity with Articles 3 and 4 above;

(b) to determine the annual contributions to be paid by the Members as provided for in Article 11;

(c) to decide on the admission of Members in accordance with Article 6, paragraph 2 and Article 14, paragraph 3;

(d) to establish such committees or working groups as may be required for the achievement of the objectives of EUROFISH;

(e) to adopt and amend, by a three-quarters majority of the votes cast, its own Rules of Procedure as well as those of the committees or working groups as applicable;

(f) to establish special funds as may be required for the development of new programmes and projects;

(g) to lay down general standards and guidelines for the management of EUROFISH, including the contracts which can be concluded with private entities for the provision of technical assistance and information and for the fees to be paid for EUROFISH services;

(h) to monitor the work and activities of EUROFISH and the audited accounts, to evaluate the efficiency of EUROFISH activities and to give guidance to the Director of EUROFISH on the implementation of its decisions;

(i) to adopt and amend, by a three-quarters majority of the votes cast, the Financial Regulations of the Organisation and appoint the External Auditor;

(j) to appoint the Director of EUROFISH and, if necessary, a Deputy Director;

(k) to adopt, by a three-quarters majority of the votes cast, the Rules relating to the appointment of the Director and of the Deputy Director of EUROFISH;

(l) to adopt rules governing the settlement of disputes referred to in Article17;

(m) to approve formal arrangements with other organisations or institutions and with governments, including any headquarters agreement concluded between EUROFISH and the Host State;

(n) to adopt, by a three-quarters majority of the votes cast, the Staff Regulations which fix the general conditions of employment of the staff; and

(o) to perform all other functions that have been entrusted to it by this Agreement or that are ancillary to the accomplishment of the approved activities of EUROFISH.

Article 9

OBSERVERS

Non-Members, organisations and institutions that are able to make a significant contribution to the activities of EUROFISH may, in accordance with the Rules of Procedure adopted under Article 7, paragraph 12, and Article 8(e), be invited to be represented at sessions of the Governing Council as well as to meetings of the committees or working groups as observers.

Article 10

THE DIRECTOR AND STAFF

1. EUROFISH shall have a Director appointed by the Governing Council on such conditions as it may determine.

2. The Director shall be the legal representative of EUROFISH. The incumbent shall direct the work of EUROFISH under the guidance of the Governing Council, in accordance with its policy and decisions.

3. The Director shall submit to the Governing Council at each regular session:

   (a) a report on the work of EUROFISH, as well as the audited accounts; and

   (b) a draft programme of work of EUROFISH and a draft budget.

4. The Director shall prepare and organise the sessions of the Governing Council and of the committees and working groups as well as the other meetings convened by EUROFISH. He/she shall provide the secretariat for all meetings and attend them.

5. The Director, if he/she deems fit, may propose to the Governing Council that a Deputy Director be appointed who would have the powers and duties entrusted to the Director under this Agreement, if and for so long as the Director were unable to perform his/her duties.

6. Staff members shall be appointed by the Director in accordance with the policy, general standards and guidelines laid down by the Governing Council and in accordance with the Staff Regulations.

Article 11

FINANCES

1. The financial resources of EUROFISH shall be:

   (a) the annual contributions of the Members;

   (b) the revenue obtained from the provision of services against payment, which include: consultant fees for its technical services and subscriptions to EUROFISH publications, sales of information, paid advertisements in EUROFISH publications;

   (c) donations, provided that acceptance of such donations is compatible with the objectives of EUROFISH; and

   (d) such other resources as are approved by the Governing Council and compatible with the objectives of EUROFISH.

2. Members undertake to pay annual contributions in freely convertible currencies to the regular budget of EUROFISH. There shall be for each Member a minimum contribution determined by the Governing Council. The Governing Council shall establish a scale of contributions, approved by unanimous vote, taking account of GDP per capita, population, total fish exports value, fish imports value and production outputs. At each regular session, the Governing Council shall, by a majority of three-quarters of all its Members, determine the regular budget for the following year.

3. EUROFISH shall be operated having regard to generally accepted commercial principles. To this end, EUROFISH shall charge for the services it grants at rates set by the Governing Council with a view to the revenue thus derived covering the operating costs and administrative expenses of EUROFISH, and replacement of operating assets.

4. A Member which is in arrears in the payment of its financial contributions to EUROFISH shall have no vote in the Governing Council if the amount of its arrears equals or exceeds the amount of its due contributions for the two preceding calendar years. The Governing Council may, nevertheless, permit such a Member to vote if it is satisfied that the failure to pay is due to conditions beyond the control of the Member.

Article 12

LEGAL STATUS, PRIVILEGES AND IMMUNITIES

1. EUROFISH shall possess juridical personality and such legal capacity as may be necessary for the fulfilment of the Organisation's objectives and for the exercise of its functions.

2. The representatives of Members and the Director and staff of EUROFISH shall be accorded the privileges and immunities necessary for the independent exercise of their functions with the Organisation.

3. Each Member shall accord the status, privileges and immunities referred to above in the following manner:

   (a) In the territory of each Member which has acceded to the Convention on the Privileges and Immunities of the Specialised Agencies in respect of FAO, those which are stipulated therein, mutatis mutandis;

   (b) In the territory of each Member which has not acceded to the above Convention in respect of FAO but which has acceded to the Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations, those which are stipulated therein, mutatis mutandis, unless the Member notifies the Director-General of FAO when signing the Agreement or at the time of the deposit of its instrument of ratification or accession, that it will not apply the said Convention in which case that Member shall, within six months thereafter, conclude an agreement with EUROFISH granting a status and privileges and immunities comparable to those provided for in the said Convention;

   (c) If a Member has not acceded to either of the above conventions, it shall, within six months of the signature of the Agreement or of the deposit of its instrument of ratification or accession, conclude an agreement with EUROFISH granting a status and privileges and immunities comparable to those provided for in the said conventions.

4. Privileges and immunities are accorded to the representatives of Members and the Director and staff of EUROFISH not for the personal benefit of the individuals themselves, but in order to safeguard the independent exercise of their functions in connection with the Organisation. Consequently, a Member or the Director, as the case

may be, not only has the right but is under a duty to waive the immunity of its representatives or of a staff member in any case where, in the opinion of the Member or of the Director, the immunity would impede the course of justice, and where it can be waived without prejudice to the purpose for which the immunity is accorded. If the Member sending the representative or the Director, as the case may be, does not waive the immunity of the representative or the staff member, the Member or the Director shall make the strongest efforts to achieve an equitable solution to the matter.

5. EUROFISH shall conclude a headquarters agreement with the Host State, and may conclude agreements with other States in which offices of the Organisation may be located, specifying the privileges and immunities and facilities to be enjoyed by the Organisation to enable it to fulfil its objectives and to perform its functions.

Article 13

CO-OPERATION WITH OTHER ORGANISATIONS AND INSTITUTIONS

1. The Contracting Parties agree that there should be a working relationship between EUROFISH and the Food and Agriculture Organisation of the United Nations (FAO). To this end EUROFISH shall enter into negotiations with the Food and Agriculture Organisation of the United Nations with a view to concluding an agreement pursuant to Article XIII of the Constitution of the Organisation. Such agreement should provide, inter alia, for the Director-General of FAO to appoint a Representative who would participate in all meetings of EUROFISH, but without the right to vote.

2. The Contracting Parties agree that there should be co-operation between EUROFISH and other international and regional fisheries organisations and other institutions which might contribute to the work and further the objectives of EUROFISH. EUROFISH may enter into agreements with such organisations and institutions. Such agreements may include, if appropriate, provision for participation by such organisations or institutions in the activities of EUROFISH.

Article 14

SIGNATURE, RATIFICATION, ACCESSION, ENTRY INTO FORCE AND ADMISSION

1. The European States may become parties to this Agreement by:

   (a) signature of the Agreement at a ministerial level;

   (b) signature of the Agreement followed by the deposit of an instrument of ratification; or

(c) deposit of an instrument of accession.

2. The regional economic integration organisations referred to in Article 6.3 may become parties to this Agreement by deposit of an instrument of accession.

3. This Agreement shall be open for signature in Copenhagen, on 23 May 2000, and thereafter, at the Headquarters of the Food and Agriculture Organisation of the United Nations (FAO) in Rome.

4. Instruments of ratification or accession shall be deposited with the Director-General of FAO, who shall be the Depositary of the present Agreement.

5. Subject to Article 6, paragraph 2 of the present Agreement, and at any time after the entry into force of this Agreement, any State not referred to in paragraph 1 above may apply to the Director-General of FAO to become a Member of EUROFISH. The Director-General of FAO shall inform the EUROFISH Members of such application. The Governing Council shall then decide on the application in accordance with Article 6, paragraph 2 and, if a favourable decision is taken, invite the State concerned to accede to the Agreement establishing EUROFISH. The State shall submit to the Director-General, within ninety days of the date of the invitation by the Governing Council, its instrument of accession, whereby it consents to be bound by the provisions of this Agreement as from the date of its admission.

6. This Agreement shall enter into force, with respect to all States or regional economic integration organisations that have signed it at a ministerial level, ratified it or acceded to it, on the date when at least five European States or regional economic integration organisations have signed it at a ministerial level or have deposited an instrument of ratification or accession.

Article 15

AMENDMENT

1. The Governing Council may amend this Agreement by a three-quarters majority of all its Members. Amendments shall take effect, with respect to all Contracting Parties, on the thirtieth day after their adoption by the Governing Council, except for any Contracting Party which gives notice of withdrawal within thirty days of the adoption of such amendment, subject to Article 16, paragraph 1.

2. Proposals for the amendment of this Agreement may be made by any Member in a communication to the Depositary, who shall promptly notify all the Members and the Director of EUROFISH of the proposal.

3. No proposal for amendment shall be considered by the Governing Council unless it was received by the Depositary at least one hundred and twenty days before the opening day of the session at which it is to be considered.

Article 16

WITHDRAWAL AND DISSOLUTION

1. At any time after the expiration of three years from the date when it became a Party to this Agreement, any Member may give notice of its withdrawal from EUROFISH to the Depositary. Such withdrawal shall take effect twelve months after the notice thereof was received by the Depositary or at any later date specified in the notice, provided, however, that any obligation incurred by the Member vis-à-vis EUROFISH shall remain valid and enforceable.

2. EUROFISH shall cease to exist at any time decided by the Governing Council by a three quarters majority of all its Members. Any assets remaining after the land, buildings and fixtures have been disposed of, after the balance of any donated funds that have not been used has been returned to the respective donors, and after all obligations have been met, shall be distributed among the Members which were Members of EUROFISH at the time of the dissolution, in proportion to the contributions that they paid, in accordance with Article 11, paragraphs 1(a) and 2, for the year preceding the year of the dissolution.

Article 17

INTERPRETATION AND SETTLEMENT OF DISPUTES

1. Any dispute concerning the interpretation or application of this Agreement, which cannot be settled by negotiation, conciliation or similar means, may be referred by any party to the dispute to the Governing Council for its recommendation. Failing settlement of the dispute, the matter shall be submitted to an arbitral tribunal consisting of three arbitrators. The parties to the dispute shall appoint one arbitrator each; the two arbitrators so appointed shall designate by mutual consent the third arbitrator, who shall be the President of the tribunal. If one of the parties does not appoint an arbitrator within two months of the appointment of the first arbitrator, or if the President of the arbitral tribunal has not been designated within two months of the appointment of the second arbitrator, the Chairman of the Governing Council shall designate him within a further two-month period.

2. A Member which fails to abide by an arbitral award rendered in accordance with paragraph 1 of this Article may be suspended from the exercise of the rights and privileges of membership by a three-quarters majority of the Governing Council.

Article 18

DEPOSITARY

The Director-General of FAO shall be the Depositary of this Agreement. The Depositary shall:

(a) send certified copies of this Agreement to the European States and regional economic integration organisations which participated in the Conference of Plenipotentiaries which adopted it ;

(b) arrange for the registration of this Agreement, upon its entry into force, with the Secretariat of the United Nations in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations;

(c) inform those States and regional economic integration organisations which participated in the Conference of Plenipotentiaries and any State that has been admitted to membership of EUROFISH of:

   (i) the signature of this Agreement and the deposit of instruments of ratification or accession, in accordance with Article 14, paragraphs 1 and 4;

   (ii) the date of entry into force of this Agreement, in accordance with Article 14, paragraph 5;

   (iii) notification of the desire of a State to be admitted to membership of EUROFISH, and admissions, in accordance with Article 6, paragraph 2;

   (iv) proposals for the amendment of this Agreement and the adoption of amendments, in accordance with Article 15;

   (v) notices of withdrawal from EUROFISH, in accordance with Article 16, paragraph 1;

(d) convene the first session of the Governing Council of EUROFISH within six months after the entry into force of this Agreement, in accordance with Article 14, paragraph 6.

Article 19

AUTHENTIC TEXTS OF THE AGREEMENT

The English, French and Spanish texts of this Agreement shall be equally authoritative.

Done in Copenhagen, Denmark, this Twenty-third Day of May Two thousand, in a single copy in the English, French and Spanish languages.

IN WITNESS WHEREOF the duly authorized representatives of the Contracting Parties whose names appear hereunder have signed the present Agreement either at a ministerial level or subject to ratification, in accordance with Article 14.1 of the Agreement.

For Albania Rome 17.11.2000

For Andorra

For Armenia

For Austria

For Azerbaijan

For Belarus

For Belgium

For Bosnia and Herzegovina

For Bulgaria

For Croatia

For Cyprus

For The Czech Republic

For Denmark

For Estonia

Subject to ratification!

For Finland

For France

For Georgia

For Germany

For Greece

For The Holy See

For Hungary
subject to ratification [signature] K. Pintér Dir. Gen. Dep. for Wildlife Manageme and Fisheries, FVM

For Iceland

For Ireland

For Italy

For Latvia
subject to ratification [signature] N. Riekstins Director of the National Board of Fisheries of the Ministry of Agriculture

For Liechtenstein

For Lithuania

For Luxembourg

For Malta

For Moldova

For Monaco

For The Netherlands

For Norway Geir Grung

For Poland

For Portugal

For Romania Şerban Stati 12.10.2001

For Russia

For San Marino

For Slovakia

For Slovenia

For Spain

For Sweden

For Switzerland

For The Former Yugoslav Republic of Macedonia

For Turkey

For Ukraine

For The United Kingdom

For Yugoslavia (Serbia and Montenegro)

FINAL ACT

1. In response to a request expressed by the Technical Consultation of the FAO EASTFISH Project at its third Session, in Copenhagen on 26 and 27 April 1999, and following a recommendation made by a Legal Consultation held in Prague, Czech Republic, on 13 and 14 October 1999, the Director-General of the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) called for a Conference of Plenipotentiaries to consider, with a view to its adoption, a draft Agreement for the Establishment of the International Organisation for the Development of Fisheries in Eastern and Central Europe (EUROFISH).

2. The Conference of Plenipotentiaries took place in Copenhagen, Denmark, at the United Nations Centre, on 23 May 2000 at the invitation of the Food and Agriculture Organisation of the United Nations.

3. The Governments of the following States were represented:

   Albania, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Denmark, Estonia, Hungary, Iceland, Ireland, Latvia, Lithuania, Norway, Poland, Romania, Slovenia and Turkey.

4. The Governments of the following States were represented by observers:

   Austria, Finland, Germany, Italy, The Netherlands, Russia, Slovakia and Sweden.

5. The Commission of the European Communities was represented by an observer.

6. Mr. Morten Lautrup-Larsen, addressed the Conference at its inaugural ceremony.

7. The Conference of Plenipotentiaries elected Mrs Sally Clink, representative of Denmark, as Chairperson and the representative of Latvia, Mr Normunds Riekstins as Vice-Chairman.

8. The Conference of Plenipotentiaries set up a Credentials Committee composed of the three following countries:

   Estonia, Hungary and Lithuania.

9. The Director-General of the Food and Agriculture Organization of the United Nations was represented by Mr. G. Valdimarsson, Director of Fishery Industries Division, Fisheries Department.

10. The Draft Agreement referred to in the first paragraph of this Final Act, prepared by the Secretariat of FAO, was discussed in detail and adopted by the Conference of Plenipotentiaries, as reproduced in the Annex to this Final Act. The Agreement was opened for signature on 23 May 2000.

IN WITNESS WHEREOF the duly authorized representatives of the States whose names appear hereunder have signed this Final Act.

For Albania

Roland Kristo

For Andorra

For Armenia

For Austria

For Azerbaijan

For Belarus

For Belgium

For Bosnia and Herzegovina

For Bulgaria

For Croatia

For Cyprus

For The Czech Republic

For Denmark

For Estonia

For Finland

For France

For Georgia

For Germany

For Greece

For The Holy See

For Monaco

For The Netherlands

For Norway

For Poland

For Portugal

For Romania

For Russia

For San Marino

For Slovakia

For Slovenia

For Spain

For Sweden

For Switzerland

For The Former Yugoslav Republic of Macedonia

For Turkey

Ukraine

For The United Kingdom

For Yugoslavia (Serbia and Montenegro)

Allegato

ACCORDO SULL'ISTITUZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO DELLA PESCA IN EUROPA CENTRALE E ORIENTALE (EUROFISH)

Le Parti Contraenti,

Consapevoli dell'importanza della pesca quale settore essenziale del loro sviluppo nazionale, nonché del contributo che essa può prestare ai fini della sicurezza alimentare;

Annettendo importanza allo sviluppo sostenibile della pesca e della piscicultura;

Riconoscendo che la maggior parte dei paesi dell'Europa Centrale e Orientale potrebbe trarre grande vantaggio dallo sviluppo della pesca, che può dipendere in parte dalla creazione di servizi di informazione sui mercati internazionali e di consulenza tecnica per i prodotti della pesca, in quanto ciò apporterebbe un maggiore equilibrio nella situazione dell'offerta nei mercati, regolarizzerebbe l'andamento dei prezzi ed incoraggerebbe uno sfruttamento migliore delle risorse della pesca;

Riconoscendo inoltre che i paesi dell'Europa Centrale e Orientale necessitano di assistenza per sviluppare la loro industria della pesca e potenziare la capacità di investimenti, specialmente nel settore privato;

Rendendosi conto del fatto che la promozione ed il successo di tali servizi possono essere agevolati con la cooperazione regionale;

Considerando che tale cooperazione può essere conseguita con l'istituzione di un'organizzazione internazionale che riunisca paesi la cui economia è in via di transizione e paesi sviluppati e che svolga le proprie attività con paesi, organizzazioni e istituzioni;

Considerando altresì che tale organizzazione potrebbe costituire un foro in cui i paesi interessati potrebbero intraprendere attività su pescato e piscicultura, nonché iniziative

comuni nei settori degli investimenti e dello sviluppo, nonché della promozione del commercio e dei mercati,

Hanno concordato quanto segue:

Articolo 1
ISTITUZIONE

Le Parti Contraenti istituiscono con il presente Accordo l'Organizzazione Internazionale per lo Sviluppo della Pesca in Europa Centrale e Orientale (qui di seguito definita "EUROFISH"), avente gli obiettivi e le funzioni qui di seguito illustrate.

Articolo 2
DEFINIZIONI

Ai fini del presente Accordo:

Per "Membri" si intendono gli Stati Membri e le Organizzazioni Membri di EUROFISH.

Il termine "pesca" comprende tutte le attività relative alla pesca, inclusa la piscicultura.

Per "Prodotti ittici" si intendono tutti gli animali e le piante acquatiche ed i prodotti da essi derivanti. La Convenzione sul Commercio Internazionale delle Specie della Fauna e della Flora Selvatica in Pericolo, adottata a Washington nel 1973, e relativi emendamenti, deve essere rispettata. Le specie dei cetacei non incluse in detta Convenzione saranno escluse dai servizi forniti da EUROFISH.

Per "Stato ospitante" si intende lo Stato in cui è ubicata la sede di EUROFISH.

Per "Informazioni sul marketing" si intendono dati ed altre informazioni su distribuzione, trasporto e vendita sui mercati locali e internazionali, sulle opportunità di marketing e sul processo globale di sviluppo e promozione dei prodotti, comprese pubblicità, pubbliche relazioni e altri servizi.

Per "Regione" (o "regionale") si intende l'Europa Centrale e Orientale.

l'"Europa" (o "europeo") si riferisce all'intero continente europeo.

Articolo 3
OBIETTIVI

Gli obiettivi di EUROFISH saranno i seguenti:

(a) fornire informazioni sulla commercializzazione del pesce e contribuire alla promozione del commercio;
(b) contribuire allo sviluppo della pesca nella Regione, in base alla domanda di mercato presente e futura e trarre pieno vantaggio dal potenziale offerto dalle risorse del settore della pesca;
(c) promuovere investimenti nel settore privato e intese di partenariato nei settori della pesca e della piscicultura;
(d) fornire assistenza tecnica per le infrastrutture e per i progetti di sviluppo delle capacità umane;
(e) fornire assistenza e direttive nella preparazione di progetti, studi di fattibilità e piani aziendali;
(f) partecipare attivamente al coordinamento delle iniziative dei donatori nella Regione;
(g) contribuire a migliorare e modernizzare il settore della pesca nella Regione;
(h) contribuire al meglio a riequilibrare le disponibilità di prodotti della pesca nella Regione;
(i) sfruttare le opportunità di esportazioni all'interno della Regione e al di fuori di essa;
(j) promuovere la cooperazione tecnica ed economica fra i suoi Membri nel settore della pesca.

Articolo 4
FUNZIONI

Per conseguire i suoi obiettivi, EUROFISH:

(a) fornirà ai suoi Membri informazioni sul marketing dei prodotti della pesca, comprese le opportunità di vendita e le previsioni dell'offerta all'interno della Regione e al suo esterno;
(b) terrà informati i suoi Membri circa gli sviluppi tecnologici, le specifiche dei prodotti, i metodi di lavorazione e gli standard di qualità, in base alle esigenze di mercato;

(c) coadiuverà i suoi Membri nel mettere a punto nuovi prodotti e sviluppare opportunità di marketing per le risorse della pesca che non sono totalmente utilizzate per il consumo umano;
(d) coadiuverà i suoi Membri a pianificare e attuare informazioni sui mercati del pesce nazionali ed attività di ricerca nella Regione;
(e) provvederà a formare il personale sui governi e le istituzioni degli Stati Membri, sugli sviluppi del mercato e a potenziare le istituzioni nazionali che operano in tale settore;
(f) fornirà assistenza tecnica per individuare le opportunità di investimentio

Articolo 5
SEDE

1. La sede di EUROFISH sarà a Copenhagen, Danimarca. In qualunque momento il Consiglio Direttivo potrà decidere di trasferire la sede dell'Organizzazione in un'altra città o in un altro Paese della Regione. Le decisioni relative al trasferimento della sede di EUROFISH dovranno essere adottate a maggioranza di due terzi dei Membri dell'Organizzazione.
2. Il Consiglio Direttivo può istituire uffici sub-regionali, ogni qualvolta ritenuto necessario.

Articolo 6
MEMBRI

1. Saranno Membri di EUROFISH gli Stati europei che hanno firmato l'Accordo a livello di Ministri, che lo hanno ratificato o vi hanno aderito, nonché gli Stati non Europei che sono stati autorizzati dal Consiglio Direttivo ad aderire all'Accordo in conformità con il paragrafo 2 del presente Articolo.
2. Il Consiglio Direttivo di EUROFISH, a maggioranza di due terzi di tutti i suoi Membri, autorizzerà tutti gli Stati non europei che ne hanno fatto richiesta ad aderire all'Accordo in vigore al momento dell'adesione, in conformità con l'Articolo 14, paragrafo 5.
3. Le organizzazioni regionali di integrazione economica costituite da Stati Europei, uno qualsiasi dei quali abbia trasferito ad esse le competenze su questioni di cui al presente Accordo, possono diventare Membri di EUROFISH aderendo all'Accordo.
4. Con il deposito del proprio strumento di adesione, le organizzazioni di cui al precedente paragrafo 3 saranno Parti Contraenti al presente Accordo, ed avranno gli stessi diritti e doveri delle altre Parti Contraenti rispetto alle clausole dell'Accordo.

Articolo 7
CONSIGLIO DIRETTIVO

1. EUROFISH si avvarrà di un Consiglio Direttivo composto da tutti i suoi Membri. Ogni Membro sarà rappresentato da un delegato, che può essere coadiuvato da esperti tecnici e consulenti.
2. Fermo restando il paragrafo 3 in appresso, ogni Membro avrà diritto ad esprimere un voto. Le decisioni del Consiglio Direttivo saranno adottate a maggioranza dei voti espressi. Tranne nei casi in cui il presente Accordo non disponga diversamente, la maggioranza del totale dei membri del Consiglio Direttivo costituirà il quorum. Tuttavia, nella misura del possibile, le decisioni del Consiglio Direttivo saranno adottate all'unanimità.
3. In ogni riunione del Consiglio Direttivo o di un organo sussidiario dell'Organizzazione, un'Organizzazione Regionale di Integrazione Economica che sia Membro di EUROFISH avrà diritto ad esprimere un numero di voti pari al numero dei suoi Stati Membri che hanno diritto di voto in tale riunione.
4. Un'Organizzazione Regionale di Integrazione Economica che sia Membro dell'Organizzazione eserciterà i suoi diritti di membro alternandosi ai suoi Stati Membri che sono Membri dell'Organizzazione nei settori di rispettiva competenza. Ogni qualvolta un'Organizzazione Regionale di Integrazione Economica che sia Membro di EUROFISH eserciterà il suo diritto di voto, i suoi Stati Membri non eserciteranno i loro, e viceversa.
5. Qualsiasi Membro di EUROFISH può chiedere ad un'Organizzazione Regionale di Integrazione Economica che sia Membro dell'Organizzazione o ai suoi Stati Membri che sono Membri di EUROFISH di fornire informazioni su chi, fra l'Organizzazione Membro che ha aderito a EUROFISH ed i suoi Stati Membri, sia competente su ogni specifica questione. L'Organizzazione Regionale di Integrazione Economica o gli Stati Membri interessati forniranno tali informazioni su richiesta.
6. Prima di ogni riunione del Consiglio Direttivo o di un suo organo sussidiario, un'Organizzazione Regionale di Integrazione Economica che sia Membro di EUROFISH, ovvero i suoi Stati Membri che sono membri dell'Organizzazione indicheranno chi, fra l'Organizzazione Regionale di Integrazione Economica ed i suoi Stati Membri sia competente su ogni specifica questione da esaminare nel corso della riunione e chi, fra l'Organizzazione Regionale di Integrazione Economica ed i suoi Stati Membri, eserciterà diritto di voto su ogni specifico punto all'ordine del giorno. Nulla nel presente paragrafo impedirà ad un'Organizzazione Regionale di Integrazione Economica che sia Membro di EUROFISH o ai suoi Stati Membri che

sono Membri dell'Organizzazione di rilasciare un'unica dichiarazione ai fini del presente paragrafo. Detta dichiarazione resterà in vigore per le questioni e i punti all'ordine del giorno che verranno esaminati in ogni riunione successiva, ferme restando le eccezioni e le modifiche che potranno essere indicate prima di ogni singola riunione.

7. Nei casi in cui un punto all'ordine del giorno riguardi sia questioni la cui competenza è stata trasferita all'Organizzazione Regionale di Integrazione Economica, sia questioni che rientrano nelle competenze dei suoi Stati Membri, tanto l'Organizzazione Regionale di Integrazione Economica quanto i suoi Stati Membri potranno partecipare ai dibattiti. In tali casi, nel corso della riunione, al momento di adottare le decisioni, si terrà conto solo degli interventi del Membro che ha diritto di voto.
8. Ai fini della determinazione del quorum di ogni riunione dell'Organizzazione, la delegazione di un'Organizzazione Regionale di Integrazione Economica che sia un Membro di EUROFISH sarà conteggiata nella misura in cui abbia diritto di voto nella riunione nella quale è necessario raggiungere il quorum.
9. Il Consiglio Direttivo si riunirà ogni anno con cadenza regolare nel momento e nel luogo che determinerà.
10. Il Consiglio Direttivo può tenere sedute straordinarie qualora lo decida o su richiesta di un terzo dei suoi membri.
11. Il Consiglio Direttivo eleggerà il suo Presidente ed altri funzionari.
12. Il Consiglio Direttivo adotterà il proprio Regolamento Interno.

Articolo 8
FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Le funzioni del Consiglio Direttivo saranno le seguenti:

(a) discutere ed approvare il programma di lavoro ed il bilancio di EUROFISH, in conformità con i precedenti Articoli 3 e 4;
(b) stabilire le quote annuali che i Membri dovranno versare, come previsto dall'Articolo 11;
(c) decidere dell'ammissione dei Membri, in conformità con l'Articolo 6, paragrafo 2, e con l'Articolo 14, paragrafo 3;
(d) istituire i comitati o i gruppi di lavoro eventualmente necessari per conseguire gli obiettivi di EUROFISH;

(e) adottare ed emendare, a maggioranza di tre quarti dei voti espressi, il proprio Regolamento Interno, nonché quello dei comitati e dei gruppi di lavoro, ove applicabile;
(f) istituire fondi speciali, qualora necessari, per mettere a punto nuovi programmi e progetti;
(g) elaborare criteri e linee guida generali per la gestione di EUROFISH, compresi i contratti che potranno essere conclusi con enti privati per fornire assistenza tecnica ed informazioni, e per le quote da versare per i servizi EUROFISH;
(h) monitorare i lavori e le attività di EUROFISH e i conti sottoposti a revisione, valutare l'efficacia delle attività di EUROFISH e fornire al Direttore di EUROFISH direttive sull'attuazione delle sue decisioni;
(i) adottare ed emendare, a maggioranza di tre quarti dei voti espressi, il Regolamento Finanziario dell'Organizzazione e nominare il Revisore Contabile esterno;
(j) nominare il Direttore di EUROFISH e, ove necessario, un Vice Direttore;
(k) adottare, a maggioranza di tre quarti dei voti espressi, le Norme relative alla nomina del Direttore e del Vice Direttore di EUROFISH;
(l) adottare norme che disciplinino la composizione delle controversie, di cui all'Articolo 17;
(m) approvare intese formali con altre organizzazioni o istituzioni e con i governi, compreso l'accordo di sede stipulato fra EUROFISH e lo Stato Ospitante;
(n) adottare, a maggioranza di tre quarti dei voti espressi, le Norme per il Personale che stabiliscono le condizioni generali del contratto di impiego del personale;
(o) svolgere tutte le altre funzioni ad esso affidate in base al presente Accordo o che siano complementari ai fini del conseguimento delle attività approvate da EUROFISH.

Articolo 9
OSSERVATORI

I non-Membri, le organizzazioni e le istituzioni in grado di apportare un contributo significativo alle attività di EUROFISH possono essere invitate ad essere rappresentate alle sedute del Consiglio Direttivo ed alle riunioni dei comitati o dei gruppi di lavoro in qualità di osservatori, in conformità con il Regolamento Interno adottato ai sensi dell'Articolo 7, paragrafo 12, e dell'Articolo 8(e).

Articolo 10
DIRETTORE E PERSONALE

1. EUROFISH avrà un Direttore nominato dal Consiglio Direttivo alle condizioni che quest'ultimo stabilirà.
2. Il Direttore sarà il legittimo rappresentante di EUROFISH. Il titolare dirigerà i lavori di EUROFISH sotto la guida del Consiglio Direttivo, in base alla sua politica e alle sue decisioni.
3. Il Direttore, ad ogni seduta ordinaria, presenterà al Consiglio Direttivo:
   (a) una relazione sui lavori di EUROFISH, nonché i conti sottoposti a revisione;
   (b) un progetto di programma dei lavori di EUROFISH ed un progetto di bilancio.
4. Il Direttore preparerà ed organizzerà le sedute del Consiglio Direttivo e dei comitati e gruppi di lavoro, nonché le altre riunioni convocate da EUROFISH e provvederà a fornire un segretariato per tutte le riunioni, a cui parteciperà.
5. Il Direttore, qualora lo riterrà opportuno, potrà proporre al Consiglio Direttivo di nominare un Vice Direttore, a cui saranno conferiti i poteri e i doveri affidati al Direttore ai sensi del presente Accordo, qualora e per il periodo in cui quest'ultimo non sia in grado di espletarli.
6. I membri del personale saranno nominati dal Direttore in conformità con la politica, i criteri e le linee guida generali enunciati dal Consiglio Direttivo e in conformità con le Norme per il Personale.

Articolo 11
FINANZE

1. Le risorse finanziarie di EUROFISH saranno le seguenti:
   (a) i contributi annuali dei Membri;
   (b) i redditi derivanti dall'erogazione di servizi a pagamento, che comprendono: consulenze per i servizi tecnici e iscrizioni alle pubblicazioni di EUROFISH, vendita di informazioni, pubblicità retribuite sulle pubblicazioni EUROFISH;
   (c) donazioni, a condizione che possano essere accettate, in quanto compatibili con gli obiettivi di EUROFISH;
   (d) altre risorse approvate dal Consiglio Direttivo e compatibili con gli obiettivi di EUROFISH.
2. I Membri si impegnano a versare contributi annuali al bilancio ordinario di EUROFISH in valute liberamente convertibili. Il Consiglio Direttivo stabilirà un contributo minimo per ogni Membro ed una tabella contributiva approvata

all'unanimità, tenendo conto del PIL pro capite, della popolazione, del valore globale delle esportazioni, di quello delle importazioni e della produzione di pesce. In ogni seduta ordinaria il Consiglio Direttivo determinerà il bilancio ordinario per l'anno successivo a maggioranza di tre quarti di tutti i suoi Membri.

3. EUROFISH sarà gestito tenendo conto dei principi commerciali generalmente accettati. A tal fine, EUROFISH applicherà per i servizi erogati le tariffe stabilite dal Consiglio Direttivo, e i redditi in tal modo ottenuti copriranno le spese di gestione e quelle amministrative di EUROFISH, nonché le integrazioni dei capitali operativi.
4. I Membri che si trovano in arretrato con il pagamento dei contributi finanziari da versare a EUROFISH non avranno diritto di voto nel Consiglio Direttivo nel caso in cui l'importo degli arretrati sia pari o superiore all'importo dei contributi da versare per i due anni solari precedenti. Il Consiglio Direttivo può tuttavia consentire a detti Membri di votare, qualora appurerà che il mancato pagamento è dovuto a situazioni che esulano dal suo controllo.

Articolo 12
STATUS GIURIDICO, PRIVILEGI E IMMUNITA'

1. EUROFISH godrà di personalità giuridica e della capacità giuridica che potrà rendersi necessaria per conseguire gli obiettivi dell'Organizzazione e per esercitare le sue funzioni.
2. Ai rappresentanti dei Membri ed al Direttore e al personale di EUROFISH saranno concessi i privilegi e le immunità necessari per svolgere indipendentemente le loro funzioni all'interno dell'Organizzazione.
3. Ogni Membro concederà lo status, i privilegi e le immunità di cui sopra nel modo seguente:
   (a) nel territorio di ogni Membro che ha aderito alla Convenzione sui Privilegi e le Immunità delle Agenzie Specializzate relativamente alla FAO, come colà stipulato, *mutatis mutandis*;
   (b) nel territorio di ogni Membro che non ha aderito alla Convenzione di cui sopra relativamente alla FAO, ma che ha aderito alla Convenzione sui Privilegi e le Immunità delle Nazioni Unite, come colà stipulato, *mutatis mutandis*, tranne nel caso in cui il Membro, al momento della firma dell'Accordo o del deposito del suo strumento di ratifica o adesione, non comunichi al Direttore Generale della FAO che non applicherà detta Convenzione, nel qual caso il Membro, entro i sei mesi successivi, stipulerà con EUROFISH un accordo per la concessione di uno status, privilegi e immunità paragonabili a quelli previsti in detta Convenzione;

(c) nel caso in cui un Membro non abbia aderito a nessuna delle convenzioni sopra menzionate, entro sei mesi dalla firma dell'Accordo o del deposito del suo strumento di ratifica o adesione stipulerà con EUROFISH un accordo per la concessione di uno status, privilegi e immunità paragonabili a quelli previsti in detta Convenzione.

4. I privilegi e le immunità vengono concessi ai rappresentanti dei Membri e al Direttore e al personale di EUROFISH non a beneficio personale dei singoli, ma al fine di salvaguardare l'esercizio indipendente delle funzioni che svolgono per conto dell'Organizzazione. Di conseguenza, un Membro o il Direttore, a seconda dei casi, non solo ha il diritto, ma anche il dovere di privare dell'immunità i suoi rappresentanti o i membri del personale in tutti i casi in cui, a parere dei Membri o del Direttore, l'immunità impedirebbe il corso della giustizia, nonché nei casi in cui possa essere tolta senza pregiudicare lo scopo per cui essa è stata concessa. Se il Membro che invia il rappresentante o il Direttore, a seconda dei casi, non priva dell'immunità il rappresentante o il membro del personale, il Membro o il Direttore si adopereranno al massimo per giungere ad un'equa soluzione della questione.
5. EUROFISH concluderà un accordo di sede con lo Stato Ospitante e potrà stipulare accordi con altri Stati in cui potranno essere ubicati uffici dell'Organizzazione; in tali accordo saranno specificati i privilegi e le immunità, nonché le strutture di cui l'Organizzazione dovrà disporre per poter conseguire i suoi obiettivi e svolgere le sue funzioni.

Articolo 13

COOPERAZIONE CON ALTRE ORGANIZZAZIONI E ISTITUZIONI

1. Le Parti Contraenti convengono sul fatto che fra EUROFISH e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (FAO) si dovrebbe instaurare un rapporto di lavoro. A tal fine EUROFISH avvierà negoziati con l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura per concludere un accordo, in conformità con l'Articolo XIII della Costituzione dell'Organizzazione. Tale accordo dovrebbe prevedere, fra l'altro, la nomina da parte del Direttore Generale della FAO di un Rappresentante che partecipi a tutte le riunioni di EUROFISH, ma senza diritto di voto.
2. Le Parti Contraenti convengono sul fatto che EUROFISH, le altre organizzazioni regionali e internazionali che si occupano di pesca e altre istituzioni che potrebbero contribuire ai lavori e ampliare gli obiettivi di EUROFISH dovrebbero cooperare fra

loro EUROFISH potrà concludere accordi con tali organizzazioni e istituzioni. Tali accordi, ove opportuno, potranno contenere disposizioni per la partecipazione di tali organizzazioni e istituzioni alle attività di EUROFISH.

Articolo 14
FIRMA, RATIFICA, ADESIONE, ENTRATA IN VIGORE E AMMISSIONE

1. Gli Stati Europei possono diventare parti al presente Accordo tramite
   (a) firma dell'Accordo a livello di Ministri;
   (b) firma dell'Accordo seguita dal deposito di uno strumento di ratifica;
   (c) deposito di uno strumento di adesione.
2. Le organizzazioni regionali di integrazione economica di cui all'Articolo 6.3 possono diventare parti al presente Accordo con il deposito di uno strumento di adesione.
3. Il presente Accordo sarà aperto alla firma a Copenhagen il 23 maggio 2000 e, successivamente, presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (FAO) di Roma.
4. Gli strumenti di ratifica o adesione saranno depositati presso il Direttore Generale della FAO, che sarà Depositario del presente Accordo.
5. Fermo restando l'Articolo 6, paragrafo 2, del presente Accordo, ed in qualunque momento successivo all'entrata in vigore del presente Accordo, qualunque Stato diverso da quelli menzionati al precedente paragrafo 1 potrà chiedere al Direttore Generale della FAO di diventare Membro di EUROFISH. Il Direttore Generale della FAO informerà i Membri di EUROFISH di tale richiesta. Il Consiglio Direttivo deciderà poi in merito alla richiesta, come previsto all'Articolo 6, paragrafo 2 e, nel caso in cui venga adottata una decisione positiva, inviterà lo Stato interessato ad aderire all'Accordo istitutivo di EUROFISH. Lo Stato, entro novanta giorni dalla data di invito da parte del Consiglio Direttivo, presenterà al Direttore Generale il suo strumento di adesione, in cui acconsentirà ad essere vincolato dalle clausole del presente Accordo a partire dalla data di ammissione.
6. Il presente Accordo entrerà in vigore, per tutti gli Stati o organizzazioni regionali di integrazione economica che lo hanno firmato a livello di Ministri, che lo hanno ratificato o che vi hanno aderito, alla data in cui cinque Stati Europei o organizzazioni regionali di integrazione economica lo avranno firmato a livello di Ministri o avranno depositato uno strumento di ratifica o di adesione.

Articolo 15
EMENDAMENTI

1. Il Consiglio Direttivo può emendare il presente Accordo a maggioranza di tre quarti di tutti i suoi Membri. Nei confronti di tutte le Parti Contraenti, gli emendamenti entreranno in vigore il trentesimo giorno successivo all'adozione da parte del Consiglio Direttivo, fatta eccezione per le Parti Contraenti che presenteranno notifica di recessione entro trenta giorni dall'adozione di tale emendamento, fermo restando l'Articolo 16, paragrafo 1.
2. Le proposte di emendamento al presente Accordo possono essere presentate da qualsiasi Membro in una comunicazione al Depositario, che le notificherà tempestivamente a tutti i Membri e al Direttore di EUROFISH.
3. Il Consiglio Direttivo non esaminerà nessuna proposta di emendamento che non sia stata ricevuta dal Depositario almeno centoventi giorni prima del giorno di apertura della seduta in seno alla quale dovrà essere esaminata.

Articolo 16
RECESSIONE E SCIOGLIMENTO

1. Decorsi tre anni dalla data in cui è divenuto Parte al presente Accordo, in qualsiasi momento un Membro può presentare al Depositario notifica di recessione da EUROFISH. Tale recessione avrà effetto dodici mesi dopo che il Depositario avrà ricevuto tale notifica, ovvero in qualunque altra data successiva, specificata nella notifica, ma a condizione che tutti gli obblighi assunti dal Membro nei confronti di EUROFISH restino validi e attuabili.
2. EUROFISH cesserà di esistere nel momento in cui il Consiglio Direttivo lo deciderà, a maggioranza di tre quarti di tutti i suoi Membri. Tutti i beni rimasti dopo la cessione di terreni, edifici e pertinenze, dopo la restituzione ai rispettivi donatori di tutti i fondi che non siano stati impiegati e dopo che saranno stati onorati tutti gli obblighi, saranno distribuiti fra coloro che erano Membri di EUROFISH al momento dello scioglimento, in maniera proporzionata ai contributi versati per l'anno precedente a quello di scioglimento, in conformità con l'Articolo 11, paragrafi 1(a) e 2.

Articolo 17
INTERPRETAZIONE E COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Tutte le controversie relative all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo che non possano essere composte tramite negoziato, conciliazione o mezzi analoghi può essere sottoposta da una qualsiasi parte alla controversia al Consiglio Direttivo, con richiesta di raccomandazione. In mancanza di composizione, la controversia può essere sottoposta ad un tribunale arbitrale composto da tre arbitri. Le Parti alla controversia nomineranno ciascuna un arbitro; i due arbitri in tal modo nominati designeranno di comune accordo il terzo arbitro, che sarà il Presidente del tribunale. Nel caso in cui una delle parti non nomini un arbitro entro due mesi dalla nomina del primo, ovvero nel caso in cui il Presidente del tribunale arbitrale non venga designato entro due mesi dalla nomina del secondo, il Presidente del Consiglio Direttivo lo designerà entro un ulteriore periodo di due mesi.
2. Il Consiglio Direttivo, a maggioranza di tre quarti, può sospendere un Membro che non si conformi al lodo arbitrale reso in conformità con il paragrafo 1 del presente Articolo dall'esercizio dei diritti e dei privilegi a lui spettanti in qualità di Membro.

Articolo 18
DEPOSITARIO

Il Direttore Generale della FAO sarà il Depositario del presente Accordo. Il Depositario:

(a) invierà copie autenticate del presente Accordo agli Stati Europei ed alle organizzazioni regionali di integrazione economica che hanno partecipato alla Conferenza di Plenipotenziari che lo ha adottato;
(b) al momento della sua entrata in vigore, predisporrà la registrazione del presente Accordo presso il Segretariato delle Nazioni Unite, in conformità con l'Articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite;
(c) informerà gli Stati e le organizzazioni regionali di integrazione economica che hanno partecipato alla Conferenza di Plenipotenziari e tutti gli Stati che sono stati ammessi a diventare membri di EUROFISH in merito a:
    (i) la firma del presente Accordo ed il deposito degli strumenti di ratifica o adesione, in conformità con l'Articolo 14, paragrafi 1 e 4;
    (ii) la data di entrata in vigore del presente Accordo, in conformità con l'Articolo 14, paragrafo 5;

(iii) la notifica della richiesta di uno Stato ad essere ammesso come membro di EUROFISH, e le ammissioni, in conformità con l'Articolo 6, paragrafo 2;
(iv) le proposte di emendamento al presente Accordo e l'adozione degli emendamenti, in conformità con l'Articolo 15;
(v) le notifiche di recessione da EUROFISH, come previsto all'Articolo 16, paragrafo 1;

(d) convocherà la prima seduta del Consiglio Direttivo di EUROFISH entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Accordo, in conformità con l'Articolo 14, paragrafo 6.

Articolo 19
AUTENTICITA' DEI TESTI DELL'ACCORDO

I testi del presente Accordo nelle lingue inglese, francese e spagnola faranno ugualmente fede.

Fatto a Copenhagen, Danimarca, il ventitrè maggio duemila, in un unico esemplare nelle lingue inglese, francese e spagnola.

IN FEDE DI CHE i rappresentanti, debitamente autorizzati delle Parti Contraenti i cui nomi figurano qui di seguito, hanno firmato il presente Accordo a livello di Ministri o con firma soggetta a ratifica, in conformità con l'Articolo 14.1 dell'Accordo.

Per l'Albania (Firma illeggibile) Roma, 17.11.2000

Per Andorra

Per l'Armenia

Per l'Austria

Per l'Azerbaijan

Per la Belarus

Per il Belgio

Per la Bosnia Erzegovina

Per la Bulgaria

Per la Croazia

Per Cipro

Per la Danimarca (Firma illeggibile)

Per l'Estonia

Per la ex Repubblica Jugoslava di Macedonia

Per la Finlandia

Per la Francia

Per la Georgia

Per la Germania

Per la Grecia

Per l'Irlanda

Per l'Islanda

Per l'Italia

Per la Jugoslavia (Serbia e Montenegro)

Per la Lettonia	soggetto a ratifica (Firma illeggibile, Direttore del Consiglio Nazionale per la Pesca del Ministero dell'Agricoltura)	
Per il Liechtenstein		
Per la Lituania		
Per il Lussemburgo		
Per Malta		
Per la Moldavia		
Per Monaco		
Per la Norvegia	(Firma illeggibile)	
Per i Paesi Bassi		
Per la Polonia		
Per il Portogallo		
Per il Regno Unito		
Per la Repubblica Ceca		
Per la Romania	(F.to: S. Stati)	12.10.2001
Per la Russia		
Per San Marino		
Per la Santa Sede		
Per la Slovacchia		

ATTO FINALE

1. In risposta ad una richiesta avanzata dalla Riunione di Esperti Tecnici del Progetto FAO EASTFISH nel corso della sua terza Sessione, svoltasi a Copenhagen il 26 e il 27 aprile 1999, e a seguito di una raccomandazione emanata dalla Riunione di Esperti Giuridici, svoltasi a Praga, Repubblica Ceca, il 13 e 14 ottobre 1999, il Direttore Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (FAO) ha convocato una Conferenza di Plenipotenziari per esaminare, ai fini dell'adozione, un progetto di Accordo per l'Istituzione dell'Organizzazione Internazionale per lo Sviluppo della Pesca in Europa Centrale e Orientale (EUROFISH).
2. La Conferenza di Plenipotenziari si è svolta a Copenhagen, Danimarca, presso il Centro delle Nazioni Unite, il 23 maggio 2000 su invito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura.
3. Erano rappresentati i Governi dei seguenti Stati: Albania, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Estonia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Lituania, Norvegia, Polonia, Romania, Slovenia, Ungheria e Turchia.
4. Erano rappresentati da osservatori i Governi dei seguenti Stati: Austria, Finlandia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Russia, Slovacchia e Svezia.
5. La Commissione delle Comunità Europee era rappresentata da un osservatore.
6. Il Min. Morten Lautrup-Larsen è intervenuto alla cerimonia inaugurale della Conferenza.
7. La Conferenza di Plenipotenziari ha eletto come Presidente la Sig.ra Sally Clink, rappresentante della Danimarca, e come Vice-Presidente il rappresentante della Lettonia, Sig. Normunds Riekstins.
8. La Conferenza di Plenipotenziari ha istituito un Comitato Credenziali, composto dai tre paesi seguenti: Estonia, Lituania e Ungheria.
9. Il Direttore Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura era rappresentato dal Sig. G. Valdimarsson, Direttore della Divisione Industrie della Pesca, Dipartimento della Pesca.
10. Il Progetto di Accordo di cui al primo paragrafo del presente Atto Finale, redatto dal Segretariato della FAO, è stato discusso in dettaglio e adottato dalla Conferenza di Plenipotenziari, come risulta in Allegato al presente Atto Finale. L'Accordo è stato aperto alla firma il 23 maggio 2000.

IN FEDE DI CHE i rappresentanti debitamente autorizzati degli Stati i cui nomi figurano in appresso hanno firmato il seguente Atto Finale.

Per l'Albania (F.to Roland Kristo)

Per Andorra

Per l'Armenia

Per l'Austria

Per l'Azerbaijan

Per la Belarus

Per il Belgio

Per la Bosnia Erzegovina (Firma illeggibile)

Per la Bulgaria

Per Cipro

Per la Croazia (Firma illeggibile)

Per la Danimarca (Firma illeggibile)

Per la ex Repubblica Jugoslava di Macedonia

Per l'Estonia (Firma illeggibile)

Per la Finlandia

Per la Francia

Per la Georgia

Per la Germania

Per la Grecia

Per l'Irlanda

Per l'Islanda

Per l'Italia

Per la Jugoslavia (Serbia e Montenegro)

Per la Lettonia (Firma illeggibile, Direttore del Consiglio Nazionale per la Pesca del Ministero dell'Agricoltura)

Per il Liechtenstein

Per la Lituania

Per il Lussemburgo

Per Malta

Per la Moldavia

Per Monaco

Per la Norvegia (Firma illeggibile)

Per i Paesi Bassi

Per la Polonia

Per il Portogallo

Per il Regno Unito

Per la Repubblica Ceca

Per la Romania (Firma illeggibile)

Per la Russia

Per San Marino

Per la Santa Sede

Per la Slovacchia

Per la Slovenia (Firma illeggibile)

Per la Spagna

Per la Svezia

Per la Svizzera

Per la Turchia

Per l'Ucraina

Per l'Ungheria soggetto a ratifica (F.to K. Pintèr, Direttore Generale, Amministratore per Fauna Selvatica e Pesca, FVM)

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5488):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (Fini) il 15 dicembre 2004.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 10 febbraio 2005 con pareri delle commissioni I, II, V, XI e XIII.

Esaminato dalla III commissione il 3 marzo; 10, 17 novembre 2005 e 11 gennaio 2006.

Esaminato in aula il 16 gennaio 2006 e approvato il 19 gennaio 2006.

Senato della Repubblica (atto n. 3742):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 24 gennaio 2006 con pareri delle commissioni 1ª 5ª e 9ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 25 gennaio e 7 febbraio 2006.

Relazione scritta presentata il 7 febbraio 2006 (atto n. 3742/*A* - relatore sen. Pianetta).

Esaminato in aula e approvato, con modificazioni, il 10 febbraio 2006.

Camera dei deputati (atto n. 5488-*B*):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 14 febbraio 2006 con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla III commissione il 14 febbraio 2006.

Esaminato in aula e approvato il 15 febbraio 2006.

06G0138

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G602020/1) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

* 4 5 - 4 1 0 2 0 1 0 6 0 3 2 8 *

€ 3,00